



Muggia, 31 MAG. 2017

Comune di Muggia
Provincia di Trieste
Servizio Gare - Contratti
Promozione della Città e Progetti Europei

ORDINANZA N. 14

OGGETTO: Ordinanza di sicurezza balneare a terra - anno 2017

IL SINDACO

VISTO il Codice della navigazione e l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione che agli articoli 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTO l'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 8 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469;

RICHIAMATO il DPCM 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/1977;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2386 dd. 09.12.2016 che individua, monitora e classifica le acque destinate alla balneazione per l'anno 2017;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo alla Regione Autonoma FVG si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado;

DATO ATTO che con la Legge Regionale 13/11/2006, n. 22 ad oggetto "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico" con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il verbale della riunione, tenutasi il 13 aprile 2007 presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone con il quale si sono precisati attribuzioni e compiti dell'Autorità marittima della Regione e dei Comuni in materia di balneazione, anche in correlazione con la sicurezza per la navigazione dei natanti e con il quale si è stabilito di predisporre due provvedimenti distinti, uno emanato dall'Ente locale per la disciplina delle attività connesse alla balneazione e l'altro dall'Autorità marittima, finalizzato alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativi alle competenze ed attribuzioni al Sindaco;

VISTO lo Statuto del Comune di Muggia;

VISTI gli artt. 21 - 28 del "Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 dd. 2.3.2011 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 dd. 19.12.2013;

VISTO l'art. 22 del "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 dd. 29.9.2014;

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" e la L.R. n. 5/2015;

VISTE le Ordinanze n. 21/2011 e le successive modifiche n. 39/2012 e 4/2017, della Capitaneria di Porto di Trieste che disciplinano la sicurezza per l'attività balneare;

VISTO il verbale della riunione, tenutasi il 19 gennaio 2017 presso la Capitaneria di Porto di Trieste, con il quale vengono indicati gli aggiornamenti da apportare alle Ordinanze di sicurezza Balneare dei Comuni della provincia di Trieste, per la stagione 2017, a seguito di fatti rilevati nelle passate stagioni balneari;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione delle attività di salvamento, nonché alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto alle ordinanze di balneazione emesse dalle competenti Capitanerie di Porto di Trieste;

ORDINA

La stagione balneare nelle aree rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Muggia, da Lungomare Venezia a Valle San Bartolomeo, confine di Stato, è compresa tra il **1° giugno ed il 1° settembre**.

Art. 1

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari E' VIETATO:
 - a) Lasciare natanti in sosta od all'ancoraggio ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sulle aree demaniali rifiuti di qualsiasi genere;
 - c) Accendere fuochi sulle aree demaniali o nelle cabine;
 - d) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
 - e) Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità marittima con propria ordinanza;
 - f) Tirare a secco imbarcazioni da pesca e distendere le reti.
2. Per le strutture balneari:
 - a) Disporre che gli assistenti bagnanti, in caso di forte vento, provvedano a far chiudere tempestivamente gli ombrelloni, al fine di evitare situazioni di pericolo;
 - b) Il concessionario deve curare che i materiali di risulta ed i rifiuti vengano sempre raccolti, in forma differenziata, in appositi contenitori chiusi, ed asportati quotidianamente;
 - c) Ogni stabilimento balneare deve essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia, in particolar modo quelle relative al servizio di salvataggio;
 - d) I concessionari che intendano delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, devono

realizzarli come disposto dell'Ordinanza n. 21/2011 della Capitaneria di Porto di Trieste e s.m.i.;

- e) Le attrezzature balneari devono essere mantenute nella loro integrità funzionale al fine di proteggere i fruitori durante tutta la durata della giornata balneare.

Art. 2

ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale nelle località muggesane comprese tra San Bartolomeo (confine di Stato) e Punta Ronco sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione. Tenuto conto della conformazione dei rispettivi tratti di costa, per le difficoltà di salvamento derivanti dall'immediata profondità del fondale marino, e considerato l'intenso traffico marittimo, commerciale, turistico dei mezzi servizi portuali e tecnico nautici, di trasporto locali e delle imbarcazioni da diporto, le estensioni massime per la balneazione parallelamente alla costa sono individuate dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 21/2011 della Capitaneria di Porto e s.m.i..
2. E' interdetta la balneazione nelle acque prospicienti il terrapieno "Acquario", interessante parte della costa collocata tra Punta Ronco e Punta Sottile.
3. Gli specchi acquei destinati alla balneazione, di ogni singolo stabilimento, devono essere compresi all'interno dei limiti terrestri della concessione, senza alcuna estensione laterale.
4. E' fatto assoluto divieto di balneazione al di fuori delle zone delimitate dall'apposito cavo tarozzato, come stabilito dall'Ordinanza n. 21/2011, della Capitaneria di Porto di Trieste e s.m.i..

Art. 3

DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle aree destinate alla balneazione e negli specchi acquei antistanti è vietato:
 - a) Campeggiare, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio sui tratti di costa destinati al pubblico uso. Su tali aree gli utenti balneari possono impiegare soltanto ombrelloni, sedie a sdraio ed altro materiale simile portatile, che non dovranno essere lasciati oltre il tramonto.
 - b) Usare ombrelloni, sdraio, tavoli, sedie e simili quando questi, per la conformazione del luogo, creino intralcio agli altri bagnanti.
 - c) Occupare totalmente la pavimentazione senza lasciare un varco di transito per i pedoni e carrozzine.
 - d) Occupare la zona riservata al transito dei disabili presso Lungomare Venezia.
 - e) Occupare gli accessi al mare predisposti (scalette, scivoli e similari).
 - f) Usare detergenti di qualsiasi natura, sia sotto le docce pubbliche che in aree in cui gli scarichi finiscano direttamente a mare.
 - g) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone eventualmente appositamente attrezzate dai concessionari.
 - h) Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00.
 - i) Provocare qualunque altro tipo di rumori molesti.
 - j) Esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa od itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione di questa Amministrazione.
 - k) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

- l) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed alla vendita in forma itinerante, purché questi ultimi rispettino le seguenti dimensioni:
larghezza: metri 1 (uno)
lunghezza: metri 2 (due)
altezza: metri 2 (due) compreso l'eventuale parasole.
- m) I carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h ed un ingombro non superiore a 2 (due) metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti.
- n) Occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita in forma itinerante.
2. Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00, con possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno, secondo l'orario comunicato con il modello COM/SB. Le riduzioni d'orario vanno comunicate, mediante l'impiego degli appositi moduli mod. COM/SB alla Capitaneria di Porto di Trieste, alla Direzione centrale attività produttive, all'Ufficio Promozione della Città del Comune.
3. I concessionari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione del mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
- aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente;
 - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano della massima efficienza;
 - esporre in luogo ben visibile agli utenti, possibilmente in prossimità degli ingressi, copia dell'ordinanza di sicurezza balneare per la stagione balneare in corso (ordinanza n. 21/2011) unitamente alle motivazioni/integrazioni indicate nell'ordinanza n. 39 del 29 maggio 2012 emesse dalla Capitaneria di Porto di Trieste e del presente provvedimento, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle comunicate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art. 104 della Legge Regionale 2/2002;
 - esporre in luogo ben visibile agli utenti, in prossimità degli ingressi, il cartello relativo all'accesso o meno dei cani allo stabilimento copia della comunicazione al Sindaco delle eventuali misure limitative d'accesso ai cani ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 20/2012;
 - mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua perfetta efficienza.
4. Le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. Ai sensi dell'art. 1 comma 254 della legge 27/12/2006 n. 296, in attesa del previsto piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ed in relazione alla morfologia del territorio costiero del Comune di Muggia, nell'ambito dello stesso verranno affissi, ove ritenuto opportuno, degli appositi cartelli indicanti i possibili varchi d'accesso al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.
5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia chiaramente segnalati, da indicare e comunicare al Comune di Muggia attraverso l'invio di apposita nota formale. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

6. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.
7. E' vietato il deposito permanente di qualsiasi attrezzatura balneare e relativi accessori (sdraio, lettini, ombrelloni, tavole da surf, materassini gonfiabili, ecc.) dalle ore 20.30 alle ore 07.00 nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate del Comune.
8. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni della presente ordinanza anche quelle eventualmente inserite negli atti di concessione.
9. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, le strutture e gli stabilimenti balneari, circoli aziendali, alberghi, campeggi, ecc... devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:
 - a) ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità;
 - b) inviare debitamente compilata al seguente indirizzo demanio.cp@mit.gov.it la scheda autocontrollo struttura balneare;
 - c) aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia, curando lo smaltimento dei rifiuti;
 - d) essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
 - e) collegare i servizi igienici alla rete fognaria e mantenerla a norma;
 - f) vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - g) dotare i servizi igienici per diversamente abili di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
 - h) vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di guardianaggio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - i) consentire il posizionamento di roulotte, camper e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.
10. I concessionari degli stabilimenti balneari ed i gestori di attività autorizzate all'interno dello stabilimento devono, altresì indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente; e segnalare la presenza anche solo sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni alla Capitaneria di Porto apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.
11. E' permessa l'occupazione di parte della terza piazzola (verso Punta Sottile) con materiali strettamente legati alle attività di apnea e con autorespiratore, ad eccezione delle attività di pesca.

Art. 4

NORME SULL'ACCESSO DEI CANI ALLE SPIAGGE

1. Su tutto il litorale E' VIETATO a chiunque condurre animali ad eccezione di quanto previsto dai punti seguenti.
2. Avuto riguardo al disposto dell'art.21 della Legge Regionale n. 20/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, è fatto divieto, durante la stagione balneare, condurre animali su Lungomare Venezia, fatta comunque salva per gli animali di affezione tutta la fascia della passeggiata antistante (larga metri 2 dalle fioriere che delimitano i parcheggi) ove è consentito sempre condurli, con l'osservanza delle regole dettate dal vigente Regolamento comunale per il benessere degli animali.
3. Fatta salva la suddetta esclusione, in tutte le altre spiagge libere della costa muggesana si possono condurre, far permanere e bagnare i cani alle seguenti condizioni:
 - 1) dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare;
 - 2) i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante;
 - 3) potranno accedere alla costa/spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;

- 4) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
 - 5) i detentori che conducono i cani sulla costa/spiaggia sono tenuti a tenerli al guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, con museruola; non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti;
 - 6) non devono essere condotti cani con sindrome aggressiva e femmine in periodo estrale;
 - 7) i cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare, salvo nelle aree apposite e recintate; il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento del cane;
 - 8) i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci zecche o altri parassiti;
 - 9) i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei e bottiglietta d'acqua, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area, (si veda art. 27 del Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali);
 - 10) le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando - a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge n.689/81 - le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento comunale sul benessere degli animali.
4. Negli stabilimenti balneari, è facoltà del concessionario la scelta in merito all'accesso ai cani nello stabilimento balneare stesso, fermo restando l'obbligo di collocare all'ingresso dell'area concessa un idoneo cartello indicante se i cani siano ammessi o meno e a quali condizioni, garantendo comunque la fornitura di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni e di spazi d'ombra.

Art. 5 DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed il Corpo della Polizia Locale del Comune di Muggia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali, il rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art. 18 devono essere presentati al Comune di Muggia.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo comunale e deve essere esposta a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari o degli Enti locali gestori di aree aperte alla pubblica balneazione, in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.



IL SINDACO
Gent. ssa Laura MARZI